

CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE

tra

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Direzione regionale per l'Emilia Romagna (emiliaromagna@postacert.inail.it) - codice fiscale 01165400589/partita IVA 00968951004, (di seguito denominato INAIL) in persona del Dirigente dott.ssa Fabiola Ficola, domiciliato per la carica in Bologna Galleria 2 agosto 1980 5/a_____

e

«RAGIONE SOCIALE» (di seguito denominata STUDIO sito in «INDIRIZZO OPERATIVO», codice fiscale «COD_FSC», partita IVA «P_IVA», con sede legale in «SEDE LEGALE», PEC_____ rappresentata da «FIRMA_NOME» «FIRMA_COGNOME», codice fiscale «FIRMA_COD_FSC», in qualità di «FIRMA_TITOLO»

Premesso che

- l'articolo 12 della legge 11 marzo 1988 n.67 dispone che l'INAIL provvede agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale in tema di infortuni sul lavoro e di malattia professionale;
- l'articolo 11 comma 5 bis del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n.1124 e successive modificazioni, prevede che l'INAIL può provvedervi, utilizzando servizi pubblici e privati, d'intesa con le Regioni interessate, mediante le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese;
- l'art. 2 comma 1 dell'Accordo Quadro del 2 febbraio 2012 stipulato tra il Governo le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano definisce le modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'INAIL a infortunati sul lavoro e tecnopatici;
- la delibera del CDA dell'INAIL del 14 dicembre 2021 n. 404 approva il nuovo "Regolamento per l'erogazione degli interventi per il recupero funzionale della persona, per l'autonomia e per il reinserimento nella vita di relazione" in favore degli infortunati sul lavoro/tecnopatici ;
- è indiscussa l'utilità delle prestazioni odontoiatriche sia di natura curativa/protesica erogate agli infortunati e tecnopatici, sia di natura medico-legale rese all'Istituto;
- non sono presenti all'interno delle strutture INAIL della regione Emilia Romagna professionalità e strumentazioni adeguate a garantire l'erogazione delle prestazioni odontoiatriche;
- è stato adottato il "Nomenclatore tariffario odontoiatrico INAIL regione Emilia Romagna 2023" (di seguito denominato come Nomenclatore Tariffario INAIL) che costituisce parte integrante della convenzione (all.n.1);

tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

Art.1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2 - Oggetto

La convenzione ha per oggetto le prestazioni di seguito elencate che saranno eseguite esclusivamente dal/dai dott/ri _____ iscritto/i all'Ordine degli Odontoiatri di _____ al/i n. _____, nell'ambulatorio/i odontoiatrico/i sito/i in _____ ove viene esercitata la professione:

a) Relazione scritta contenente:

- Esame obiettivo odontoiatrico completo e anamnesi odontoiatrica;
- Diagnosi delle lesioni e menomazioni di interesse odontoiatrico riscontrabili nel soggetto e attribuite all'evento di competenza dell'Istituto e, quando necessario, corredata da idonee indagini radiografiche;
- Parere motivato che apporti gli elementi utili per valutare il nesso di causalità con l'evento denunciato, anche sulla scorta della documentazione sanitaria fornita dall'Istituto. Per i casi di particolare complessità il parere dovrà essere corredato di documentazione iconografica;
- Piano di trattamento riabilitativo delle lesioni e menomazioni odontoiatriche individuate e correlate all'evento tutelato, illustrando all'assistito la più adeguata soluzione tecnica ed informandolo di eventuali trattamenti necessari anche non di competenza Inail; indicazioni sul cronoprogramma necessario alla realizzazione del piano;
- Preventivo delle spese di cura/protesizzazione, redatto secondo le voci del Nomenclatore Tariffario INAIL;

b) Effettuazione diretta della cure/protesizzazioni autorizzate sulla base del Nomenclatore Tariffario INAIL, con garanzia di presa in carico dell'assicurato per il quale è stata redatta impegnativa rilasciata dall'Istituto.

Al fine di consentire all'INAIL il servizio di erogazione delle cure odontoiatriche/protesizzazioni agli infortunati/tecnopatici, gli STUDI convenzionati potranno eseguire, se richiesto da INAIL, anche le seguenti prestazioni:

c) in risposta agli specifici quesiti medico legali posti dal Dirigente medico INAIL parere motivato che apporti gli elementi utili per valutare il nesso di causalità con l'evento denunciato. Per i casi di particolare complessità il parere deve essere corredato di documentazione iconografica;

d) esame di eventuali piani curativi/riabilitativi con i relativi preventivi formulati da odontoiatri convenzionati oppure di fiducia dei pazienti e relativo parere sulla pertinenza in rapporto alle lesioni correlabili all'evento denunciato, anche sulla scorta della documentazione sanitaria fornita dall'Istituto;

e) parere tecnico sulla rispondenza dei lavori effettuati rispetto al preventivo autorizzato dall'INAIL, sulla qualità dei materiali utilizzati per i lavori e la loro conformità alla normativa vigente, in relazione ai lavori effettuati da altri odontoiatri convenzionati a conclusione della presente procedura ovvero odontoiatri scelti dall'assistito in quanto di sua fiducia.

Ciò premesso, la sottoscrizione della Convenzione non costituisce per lo STUDIO sottoscrittore garanzia di svolgimento delle prestazioni odontoiatriche di cui al presente articolo.

Art. 3 - Modalità di erogazione delle prestazioni odontoiatriche

Prestazioni di cui alle lettere a) e b)

Lo STUDIO, individuato dietro atto di libera scelta dell'assistito, assume l'obbligo di erogare le prestazioni richieste.

L'INAIL (Sede territoriale competente) valuterà, una volta ricevuto, ed approverà il progetto riabilitativo e il preventivo collegato. Le prestazioni saranno rese esclusivamente a seguito di apposita impegnativa rilasciata dalla Sede INAIL competente.

Lo STUDIO si impegna a dare inizio al progetto approvato entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'impegnativa da parte della Sede INAIL competente, salvo giustificati motivi di impedimento rappresentati dall'assistito o controindicazioni relative alla situazione clinica dello stesso dichiarate nel progetto.

Qualora lo STUDIO ravvisi nel corso dei trattamenti la necessità di prestazioni ulteriori e diverse rispetto a quelle già autorizzate dall'INAIL, l'erogazione delle stesse dovrà essere interrotta per acquisire ulteriore previamente autorizzazione da parte della Sede INAIL competente.

Prestazioni di cui alle lettere c) d) e)

Le prestazioni si svolgeranno previo rilascio di impegnativa da parte della Sede Inail competente e fissazione dell'appuntamento a cura dell'INAIL/paziente con lo STUDIO.

Le stesse dovranno avere inizio entro massimo 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'impegnativa emessa dall'INAIL e concludersi con il rilascio della relazione da trasmettere via PEC all'INAIL (Sede territoriale competente) entro i successivi 5 giorni lavorativi.

Tutte le prestazioni saranno rese esclusivamente a seguito di apposita impegnativa rilasciata dalla Sede INAIL competente.

Per tutte le prestazioni di cui all'art. 2, per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini e alle condizioni indicate sarà applicata la penale dell'1% sul totale della fattura, fatti salvi giustificati motivi di impedimento tempestivamente comunicati.

Art. 4 - Garanzia dei materiali e dei manufatti

I manufatti e i materiali utilizzati dovranno essere corredati di dichiarazione di conformità del dispositivo medico (protesico) su misura, rilasciata ai sensi della Direttiva CEE 93/42 e s.m.i.e, comunque, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 5 - Corrispettivi delle prestazioni odontoiatriche rese

Lo STUDIO si obbliga a erogare le prestazioni di cui all'art 2 della presente convenzione nel rispetto delle modalità definite all'art.3. Lo STUDIO non richiederà alcun pagamento agli assistiti INAIL per le prestazioni autorizzate.

Per i corrispettivi delle prestazioni si fa rinvio, esclusivamente, all'allegato Nomenclatore Tariffario INAIL: resta ferma l'insuperabilità dei limiti di spesa del citato Tariffario odontoiatrico INAIL.

Lo STUDIO accetta che possano essere apportate unilateralmente dall'INAIL integrazioni all'elenco delle prestazioni odontoiatriche inserite nel Tariffario odontoiatrico INAIL i cui prezzi unitari non potranno essere inferiori a quelli previsti per le analoghe prestazioni dal tariffario ANDI (minimo tariffato). Le integrazioni entreranno in vigore dal giorno successivo alla comunicazione via PEC da parte dell'INAIL allo STUDIO.

I compensi per le visite specialistiche con relativa relazione e progetto riabilitativo e i pareri resi sui piani di cure e sulle prestazioni eseguite da odontoiatri di fiducia dell'assicurato ovvero da altri odontoiatri convenzionati con relazione conclusiva, facendo riferimento a prestazioni di natura medico-legale, sono assoggettabili ad IVA come da legge, (attualmente con l'aliquota del 22%).

Per le prestazioni di natura sanitaria e finalità diagnostica, curativa, protesica e riabilitativa i corrispettivi sono esenti da IVA e assoggettabili all'imposta di bollo (attualmente € 2,00) se superiori attualmente a € 77,47 (settantasette/47), salvo modifiche di legge.

Per le prestazioni di cui all'art. 2 lettere a) c) d) ed e) lo STUDIO trasmetterà all'INAIL (Sede territoriale competente) via PEC la relazione attestante le prestazioni richieste e le eventuali ulteriori procedure diagnostiche suppletive eseguite con le relative motivazioni (ad esempio test di vitalità, indagini radiografiche). Per tutte le predette attività, ricevuto il benestare amministrativo dall'INAIL, emetterà la relativa fattura.

Per le prestazioni di cui all'art. 2 lettera b) lo STUDIO trasmetterà all'INAIL via PEC, comunicazione di termine della cura/protesizzazione autorizzata per singolo assistito. L'INAIL effettuerà il collaudo delle prestazioni autorizzate per mezzo dei propri Dirigenti medici, anche sulla scorta dei pareri tecnici richiesti, entro 20 giorni dalla predetta comunicazione di conclusione delle cure. L'esito del collaudo verrà immediatamente comunicato allo STUDIO e, se positivo, consentirà l'emissione della fattura da parte dello stesso attenendosi esclusivamente, per quanto autorizzato, ai codici alfanumerici e alle corrispondenti voci del Nomenclatore Tariffario INAIL.

Nelle trasmissioni dei documenti via PEC sarà sempre omesso nell'oggetto il nominativo dell'assistito e indicati, in sua vece, i numeri del caso e dell'impegnativa.

Art.6 – Fatturazione elettronica

Le fatture, che dovranno riportare per le prestazioni odontoiatriche effettivamente erogate l'analitica indicazione dei codici alfanumerici e delle corrispondenti voci - come da Nomenclatore Tariffario INAIL - saranno emesse in formato elettronico secondo la normativa vigente, inserendo nel campo 1.1.4 il codice 6N8W46 e nel campo 1.2.6 il codice della sede INAIL competente.

In merito all'applicazione dell'IVA si richiama l'art. 5 .

Le fatture, emesse in formato elettronico successivamente all'attestazione di regolare esecuzione da parte dell'INAIL e trasmesse attraverso il Sistema di interscambio (SDI), non dovranno contenere alcuna indicazione del nome del paziente o di altri elementi che consentano di associare direttamente la prestazione resa ad una determinata persona fisica ma indicare unicamente il numero del caso e il numero dell'impegnativa.

L'INAIL, in ragione della complessità del controllo in fattura della corrispondenza tra prestazioni autorizzate ed erogate per ciascun assistito, provvederà al pagamento delle fatture emesse dallo STUDIO entro 60 giorni dalla ricezione, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente presso «BANCA» IBAN «IBAN» e, nel caso in cui non sia in grado di verificare la regolare esecuzione, il termine di pagamento sarà sospeso fino all'invio a cura dello STUDIO delle richieste integrazioni.

Lao STUDIO si impegna a dare tempestiva comunicazione all'INAIL di ogni variazione delle coordinate bancarie indicate nella presente convenzione.

Art.7 - Durata

La presente convenzione ha durata dalla data della sottoscrizione al 31 dicembre 2027 e non potrà essere rinnovata tacitamente.

Le parti convengono, per garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni odontoiatriche agli assistiti, che vengano comunque completate le prestazioni autorizzate, avviate e ancora in corso al momento della scadenza della presente convenzione, salvo diverso avviso dell'INAIL.

Le Parti concordano che, in corso di vigenza, integrazioni o modifiche dei contenuti della presente convenzione debbano essere sottoscritte dalle parti, fatta eccezione per quanto previsto all'art. 5 capoverso 4 per il Nomenclatore Tariffario INAIL.

Art.8 - Risoluzione e recesso unilaterale

La presente convenzione potrà essere risolta a insindacabile decisione dell'INAIL qualora, a seguito di verifiche periodiche, sia riscontrato il venir meno in capo allo STUDIO dei requisiti di cui al punto 3 dell'Avviso pubblico. Costituisce inoltre causa di risoluzione la reiterata irregolare o qualitativamente non appropriata esecuzione delle prestazioni odontoiatriche di cui all'art.2, contestata formalmente con nota scritta, nonché le altre ipotesi previste dalle disposizioni vigenti.

In caso di risoluzione della convenzione è fatto salvo il completamento delle prestazioni odontoiatriche autorizzate e ancora in corso, fino a conclusione delle stesse, salvo diverso avviso dell'INAIL.

E' riconosciuta alle parti la facoltà di recedere dalla convenzione con comunicazione scritta e motivata da inviare a mezzo PEC nel rispetto del termine di preavviso di 90 giorni. Resta fermo l'impegno per lo STUDIO di portare a termine le prestazioni in corso, salvo diverso avviso dell'INAIL.

Art.9 - Obblighi di trattamento dei dati personali e sensibili

Lo STUDIO accetta di essere nominato con separato atto, successivamente alla stipula della convenzione, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR - Regolamento UE 2016/679.

Si impegna alla piena e incondizionata osservanza delle prescrizioni contenute nel vigente Codice della privacy di cui al D.Lgs.n.196/2003, come novellato dal D.Lgs.n.101/2018, e successive modifiche e integrazioni, contenente disposizioni per l'adeguamento del Codice al GDPR - Regolamento UE 2016/679 e nelle deliberazioni del Garante per la protezione dei dati personali, avendo riguardo alle categorie di dati oggetto di trattamento, alle modalità di trattamento, alla conservazione dei dati e alla loro comunicazione e diffusione.

Lo STUDIO si obbliga a rispettare la riservatezza dei dati e di quanto viene a conoscere in conseguenza dell'opera svolta e si impegna altresì a non divulgare detti elementi, anche a fine scientifico, senza un esplicito e preventivo assenso dell'INAIL.

Art. 10 – Consenso informato al trattamento

Lo STUDIO si impegna ad acquisire analitico consenso informato dall'utente, scritto ove previsto (es. esami radiologici, cure e protesizzazioni), la cui copia dovrà essere inviata alla sede INAIL richiedente la prestazione.

Lo STUDIO prima di procedere all'esecuzione della prestazione richiesta (visita, redazione della relazione ecc.), si impegna ad accertare l'identità dell'assicurato mediante il controllo di un documento di riconoscimento in corso di validità, i cui estremi dovranno essere riportati sulla relazione dell'esame e della visita medica effettuati.

Art. 11 - Salute e sicurezza sul lavoro

Lo STUDIO dichiara e garantisce che nell'ambito della propria organizzazione, nei locali e laboratori di propria pertinenza e nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

Art. 12- Responsabilità e manleva

Lo STUDIO assume in proprio e per la durata della convenzione ogni responsabilità per infortunio o danni a terzi, compresi i clienti, per morte e lesioni personali, distruzione e deterioramento di cose nell'esercizio sia dell'attività professionale di odontoiatra sia delle prestazioni oggetto della convenzione, compresi gli interventi di implantologia se indicati nell'offerta. Assumono in proprio ogni responsabilità anche per i danni derivanti da comportamenti posti in essere da persone delle quali lo STUDIO debba rispondere ai sensi della normativa vigente sull'esercizio delle professioni sanitarie con esclusione dei collaboratori medici, odontoiatri e igienisti dentali, pur se dipendenti, se intestatari di autonoma polizza assicurativa per responsabilità civile professionale.

Lo STUDIO si obbliga a mantenere attiva un'adeguata copertura assicurativa per tutta la durata della convenzione producendo, prima della sottoscrizione, copia della polizza e successivamente, a cadenza annuale e a richiesta dell'INAIL, copia dell'avvenuto pagamento del premio relativo al rinnovo.

Resta in ogni caso ferma la responsabilità dello STUDIO anche per danni eventualmente non coperti dalla polizza assicurativa ovvero eccedenti gli importi/massimali assicurati.

Art 13- Codice etico comportamentale

Le parti si impegnano a tenere condotte conformi alla vigente normativa in tema di Anticorruzione, al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con Decreto del Presidente della Repubblica n.62 del 16 aprile 2013 e al Codice di comportamento INAIL (all.2) che forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione, consapevoli che le violazioni costituiranno inadempimento contrattuale sanzionabile sino alla risoluzione della convenzione.

Lo STUDIO si impegna a evidenziare l'insorgenza e/o sussistenza di situazioni di conflitto di interesse e a rispettare i principi e le disposizioni contenute nel patto di integrità (all.3) che le parti si obbligano a sottoscrivere contestualmente alla convenzione.

Art. 14 - Spese contrattuali e registrazione

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art 9 della Tabella, allegato B, annessa al DPR n. 642/1972. E' soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 26 aprile 1986 n. 131 con spese a esclusivo carico della parte richiedente.

Si allegano:

1. Nomenclatore tariffario INAIL regione Emilia Romagna;
2. Codice di comportamento INAIL;
3. Patto di integrità

Letto, confermato e sottoscritto

Lì _____

Per l'INAIL - Direzione Regionale Emilia Romagna _____

Il direttore regionale dott _____

Per «RAGIONE_SOCIALE»
di «GRUPPO»

«FIRMA_TITOLO»
«FIRMA_NOME» «FIRMA_COGNOME»